

una serie di conti «segretati», possano accreditare ai medesimi gli interessi a questi spettanti, tenendo conto che gli interessi stessi provengono ovviamente da conti ufficiali; e se ciò comporti che la Guardia di finanza — attraverso l'ammontare degli interessi ufficiali accreditati a ciascun conto «segretato» possa risalire all'ammontare e all'identificazione dei titolari effettivi dei conti stessi. (4-04487)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come rilevato dalla Corte dei conti, in riferimento a talune nomine effettuate nel collegio sindacale dell'INAIL, l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 479 del 1994 è stato interpretato estensivamente consentendo l'assegnazione di tale carica anche a dirigenti di seconda fascia non preposti precedentemente ad uffici di livello di dirigenza generale —:

se il Ministro ritenga dar conto della procedura anomala per la quale sono state effettuate le suddette nomine;

se il Ministro intenda provvedere in merito ad una corretta ed univoca applicazione della normativa vigente in materia. (4-04490)

\* \* \*

#### FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

FIORI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

è noto che l'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 prevede che a partire dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari dei ruoli ad esaurimento siano liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se

all'atto della cessazione dal servizio avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, che da un lato ha soppresso i ruoli ad esaurimento, pur conservando le qualifiche *ad personam*, e dall'altro ha introdotto la qualifica unica di dirigente, unificando le pregresse due qualifiche dirigenziali — fatta salva quella di dirigente generale — si è posto il problema dell'ulteriore efficacia delle norme dell'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, mai abrogato, e quindi del relativo diritto sopra specificato riconosciuto al personale ad esaurimento, ed anche perché, al mutato quadro legislativo di riferimento, è conseguita la diversificazione delle fonti contrattuali disciplinatrici della nuova struttura delle retribuzioni sia per il personale dei ruoli ad esaurimento che per i dirigenti;

per il personale dei ruoli ad esaurimento il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 16 maggio 1995 prevede la cessazione dal 1° dicembre 1995 delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali e la nuova composizione della retribuzione costituita dal trattamento base (stipendio tabellare, retribuzione di anzianità e indennità integrativa speciale) e da quello accessorio (indennità di amministrazione ed altri compensi), mentre per i dirigenti la nuova struttura della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro — area dirigenza — dal 9 gennaio 1997, prevede un trattamento base ed uno accessorio, costituito quest'ultimo da retribuzione di posizione e retribuzione di risultato;

la diversità di alcune voci stipendiali e la sopravvenuta arbitraria inapplicabilità dei diritti previsti per il personale dei ruoli ad esaurimento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, ha innescato un nutrito contenzioso con sentenze favorevoli ai ricorrenti di alcuni TAR territoriali, peraltro confortati dal

parere favorevole della Corte dei conti (n. 3538/96);

con circolare del 24 ottobre 2000, n. 12, il dipartimento della funzione pubblica, allo scopo di rendere applicabile al personale dei ruoli in esaurimento in argomento l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e per ripristinare elementi di omogeneità tra le due strutture retributive, ha disposto che per il personale con qualifica ad esaurimento *ad personam* collocato a riposo a partire dal 1° dicembre 1995, il meccanismo operativo dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 va comunque garantito ai fini pensionistici, ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità nonché la retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995, ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risultato, in quanto connesse con le funzioni dirigenziali. Alla retribuzione così individuata vanno aggiunti gli eventuali benefici economici contrattualmente previsti per il personale ad esaurimento ed utili a pensione percepiti all'atto del pensionamento, aggiungendo peraltro che i sistemi di calcolo effettuati in maniera difforme vanno quindi rideterminati come sopra;

a prescindere dalla discutibile esclusione degli interessati dalla parte di retribuzione chiamata di posizione e di risultato, le disposizioni della circolare 24 ottobre 2000, n. 12 del dipartimento della funzione pubblica ancora oggi non risultano applicate;

la retribuzione di posizione non può non considerarsi parte fissa della retribuzione degli interessati (dirigenti e personale del ruolo ad esaurimento) diversamente dalla indennità di risultato correlata allo svolgimento della effettiva funzione dirigenziale —;

quali provvedimenti intenda adottare con urgenza per sanare questa situazione di ingiustizia e di disparità ed anche per spegnere il gravoso contenzioso in atto da

parte del personale interessato, ed in particolare di quello posto in quiescenza.

(4-04475)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

### Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

è attualmente in discussione la riforma dell'articolo 41-*bis*, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario;

è assolutamente indispensabile, ai fini di una qualsiasi decisione sulle modalità di applicazione di tale regime carcerario duro, verificare quale sia stato il suo modo di utilizzazione a partire dal 1991, anno della sua entrata in vigore —;

quanti e quali siano i detenuti attualmente sottoposti a tale regime, quale sia la loro posizione giuridica, per quale reato siano ristretti, da quanto tempo siano sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis*, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario e in quali carceri siano attualmente detenuti;

quanti e chi siano stati i detenuti sottoposti a tale regime a partire dalla sua introduzione nell'ordinamento penitenziario italiano, quale fosse la loro posizione giuridica, per quale reato siano stati ristretti, per quanto tempo siano stati sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis*, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario e in quali carceri siano stati detenuti;

quali siano le modalità di esecuzione concreta di tale regime e in quanti casi e per quali ragioni vi sia stato un accoglimento, da parte della magistratura di sorveglianza, del reclamo presentato dai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis*, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario.

(2-00543)

« Boato ».